

Edizione di mercoledì 17 ottobre 2018

IMPOSTE SUL REDDITO

Decreto fiscale: il quadro delle novità

di **Lucia Recchioni**

IVA

Fattura elettronica: avvio senza sanzioni

di **Sandro Cerato**

ENTI NON COMMERCIALI

Le prestazioni di servizi tra enti sportivi – I° parte

di **Guido Martinelli**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi a soggetti esteri: onere probatorio a carico del contribuente

di **Marco Bargagli**

IVA

Servizi di accoglienza migranti resi da cooperative con Iva al 5%

di **EVOLUTION**

IMPOSTE SUL REDDITO

Decreto fiscale: il quadro delle novità

di **Lucia Recchioni**

Nella serata di lunedì 15 ottobre il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il **decreto legge** che introduce **disposizioni urgenti in materia fiscale**.

Nella **tabella** che segue sono riassunte le **principali novità previste**.

PACIFICAZIONE FISCALE

Rottamazione-ter



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Fattura elettronica: avvio senza sanzioni

di **Sandro Cerato**

Per il **primo semestre 2019** il **decreto fiscale** approvato dal Governo conferma **l'inapplicabilità di sanzioni per la tardiva emissione delle fatture elettroniche** purché siano emesse entro il termine di liquidazione dell'imposta periodica in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione.

È quanto emerge dalla lettura del **decreto collegato** alla Legge di Bilancio 2019 in cui si è intervenuti anche in relazione al delicato argomento relativo al **momento di emissione della fattura elettronica**. Evidenziando che **l'introduzione della fattura elettronica** non modifica le regole relative al funzionamento dell'Iva, l'[articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che *"la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente"*.

In primo luogo, va osservato che il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30.04.2018** stabilisce che la data di emissione della fattura è quella indicata nel campo "data" della fattura Xml, e da tale termine decorre l'esigibilità del tributo in capo al soggetto che emesso il documento (a meno che la fattura non sia stata scartata).

In linea teorica la **data indicata nel file Xml** dovrebbe coincidere con quella in cui il documento è trasmesso al Sdi, e tale circostanza trova conferma nella risposta dell'Agenzia delle entrate (Forum del 24 maggio 2018) in cui è stato precisato che la fattura elettronica (immediata) **"deve essere trasmessa al Sdi al momento di effettuazione dell'operazione determinato a norma dell'articolo 6"**.

La precisazione è doverosa e rispetta quanto in passato ha affermato l'Agenzia in merito alla **fattura cartacea**, che deve essere emessa **entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione** ([circolare 42/1974](#) e [circolare 225/E/1996](#)).

Tuttavia, è stato rilevato da più parti che, nella prassi, **l'invio della fattura** (fino ad oggi cartacea) alla controparte non avviene mai in coincidenza con il giorno di effettuazione dell'operazione (ad esempio una consegna effettuata il giorno 31 gennaio viene fatturata il 3 febbraio indicando come data di emissione 31 gennaio).

Con la **fattura elettronica** l'asincronia in parola è "tracciata" poiché risulta l'invio al Sdi in un momento successivo rispetto alla data di effettuazione dell'operazione. Per ovviare a tale "inconveniente" il decreto collegato stabilisce quanto segue:

– **per il primo semestre 2019** (dovrebbe trattarsi delle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) **non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione** (dal 90% al 180% di cui all'[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#)), a condizione che la **fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sdi) entro il termine per la liquidazione dell'imposta del periodo in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione** (ad esempio, considerando un contribuente mensile, per un'operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019 la fattura elettronica deve quindi essere trasmessa al Sdi entro il 16 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio). Inoltre, è stabilita una **riduzione dell'80%** della predetta sanzione a condizione che la fattura elettronica sia emessa **entro il termine della liquidazione periodica successiva** (entro il 16 marzo 2019 riprendendo l'esempio proposto);

– quale **regola a regime** (operativa dal 1° luglio 2019) è previsto che la **fattura sia emessa tempestivamente** se la stessa è emessa (trasmessa al Sdi per la fattura elettronica) **entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione**. Laddove ci si avvalga di questa legittima “asincronia” temporale, è previsto **l'obbligo di indicare nella fattura la data di effettuazione dell'operazione in quanto diversa da quella di emissione**. Esemplificando, la fattura di un'operazione effettuata il 31 luglio 2019 può essere emessa (trasmessa al Sdi) entro il 10 agosto indicando nel documento (file Xml) che l'operazione è stata effettuata il 31 luglio (nessuna indicazione deve essere rispettata laddove la fattura sia emessa nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione). Resta ovviamente fermo l'obbligo di confluenza dell'**imposta a debito** nella liquidazione del mese di luglio 2019 in presenza di contribuente mensile.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

ENTI NON COMMERCIALI

Le prestazioni di servizi tra enti sportivi – I° parte

di **Guido Martinelli**

La [circolare AdE 18/E/2018](#), nel rispondere ai quesiti emersi nel tavolo tecnico attivato con il Coni, entra nel merito di due fattispecie concrete per le quali riconosce la possibilità di applicare, nei rapporti economici tra due sodalizi sportivi, la **decommercializzazione** del provento ai fini reddituali ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#).

In particolare, il documento di prassi amministrativa tratta il tema della **cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti** e del **diritto sportivo a partecipare ad un determinato campionato**.

Esiste, però, nella pratica, un ulteriore caso, piuttosto diffuso, non oggetto di esame nel documento di prassi amministrativa in esame, di prestazioni di servizio tra enti sportivi: **l'affitto di spazi attrezzati che una associazione o società sportiva che gestisce un impianto concede ad altro sodalizio**.

Analizziamo la disciplina delle tre fattispecie alla luce delle indicazioni fornite dalla Agenzia delle entrate

Affinché si possa utilizzare la norma agevolativa in esame, in tutti i casi oggetto di indagine, occorre che sussistano una serie di **presupposti comuni**:

1. deve trattarsi di enti, cedente e cessionario, tutti **affiliati alla medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva** e regolarmente iscritti al **registro Coni**,
2. deve essere stato inviato da entrambe le parti il **modello EAS**,
3. la cessione deve rientrare tra le **finalità istituzionali** delle parti in esame.

Dato per scontata la possibilità di determinare i primi due requisiti con criteri oggettivi, resta da valutare la sussistenza dell'ultimo.

Per la **cessione degli atleti**, l'Amministrazione finanziaria, ritiene: *“la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 148, comma 3, Tuir sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito della associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica”*.

Ma, ricordando il concetto di *“attività svolte”*, appare indirettamente confermata la natura di

“cessione del bene immateriale” quale **inquadramento civilistico** del trasferimento dell'atleta.

Pertanto la transazione **rientra tra le operazioni c.d. “commerciali”**, salva la possibilità di **applicare la decommercializzazione di cui all'[articolo 148 Tuir](#)**.

Ad ogni buon conto, la lettura proposta – per quanto “soddisfacente” sul piano della sistematica giuridica – pare in grado di adattarsi esclusivamente ai “casi” di trasferimento di **atleti vincolati**.

Discorso diverso andrebbe fatto in caso di tesseramento di atleta c.d. **“svincolato”** per il quale la Federazione di appartenenza richiede il pagamento di una determinata **indennità**.

In tal caso non sussistendo la “cessione” **verrebbe meno il presupposto di cessione di beni o servizi** e, pertanto, di conseguenza, l'assoggettamento ad imposta.

Prima di addentrarci ulteriormente sul tema si impone una chiosa. **La fattispecie in esame è completamente differente ed estranea rispetto a quella del c.d. “premio di addestramento e formazione tecnica”** previsto e disciplinato dall'[articolo 6 L. 91/1981](#) sul professionismo sportivo. Tale premio, infatti, gode di un regime di defiscalizzazione proprio ma è applicabile esclusivamente alla indennità percepita da sodalizio dilettantistico nel caso in cui un proprio tesserato sottoscriva un contratto con società professionistica. Pertanto, ad oggi, applicabile solo nelle Federazioni che prevedano un **settore professionistico**. In più la norma, essendo indubbiamente di carattere eccezionale, non appare suscettibile di interpretazione analogica ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 14 preleggi al codice civile**.

L'Amministrazione finanziaria ritiene, quindi, applicabile, ai fini Ires, la decommercializzazione di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) in tutti quei casi in cui **la cessione non abbia “finalità meramente speculative”**.

Si apre, poi, un problema di onere della prova in sede di accertamento. **Come poter provare in giudizio che sia la cedente che la cessionaria possedevano, all'epoca della transazione, i requisiti indicati?** Sarà necessario acquisire e scambiarsi reciprocamente la documentazione necessaria a tal fine? Un ulteriore chiarimento sul punto appare auspicabile.

Dando per scontata, invece, la presenza del requisito della **affiliazione** alla medesima Federazione (altrimenti non potrebbe avvenire il “trasferimento” dell'atleta) deve essere precisato che, ad avviso della Agenzia, oltre ai requisiti già ricordati, per poter applicare l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) è necessario anche che l'atleta *“abbia svolto nell'ambito dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica”*.

Viene, infatti, poi precisato che **l'agevolazione non può trovare applicazione in quei casi in cui: “il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di**

crescita nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica”.

Criterio non oggettivo che potrebbe limitare sostanzialmente la possibilità di avvalersi della disciplina in esame.

Il rischio è quello di avere certezza nel godimento della agevolazione soltanto in quei casi in cui l'atleta ceduto sia stato per la prima volta tesserato dalla società cedente.

In caso contrario *“la cessione assume rilevanza reddituale ai fini Ires nella misura in cui integri la realizzazione di una plusvalenza ai sensi dell'articolo 86 Tuir”*. **Plusvalenza** che, ricordiamo, per le associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano la **L. 398/1991** non rientra tra quelle per le quali può trovare applicazione il coefficiente di redditività del 3%.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

QUALE FUTURO PER LE CULTURALI DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE?

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi a soggetti esteri: onere probatorio a carico del contribuente

di **Marco Bargagli**

Nel **panorama tributario internazionale**, si possono verificare **fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva**, riconducibili al pagamento verso l'estero di particolari **flussi reddituali** (es. **interessi passivi, royalties, dividendi**), attuati mediante l'**interposizione** di mere **conduit company** con il solo scopo di **veicolare i flussi di reddito** dal **Paese della fonte** (es. l'Italia) **verso il beneficiario effettivo**, attraverso un percorso che consenta lo **sfruttamento di condizioni fiscali più favorevoli**.

Tali fattispecie sono prese in considerazione anche dai **documenti di prassi** (cfr. Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, **circolare 1/2018** del Comando Generale della **Guardia di Finanza** – volume III – parte V – capitolo 11 *“Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”*, pag. 333 e ss.), che hanno fornito una **precisa definizione** delle **single ipotesi elusive** di seguito evidenziate:

- il **“treaty shopping”**, mediante il quale si tende a **sfruttare indebitamente** un certo **regime vantaggioso contenuto in una o più Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni**, soprattutto attraverso l'**artificiosa localizzazione di una struttura economica** (c.d. *conduit company*) in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione, affinché detta struttura diventi funzionale alla fruizione delle agevolazioni previste dal Trattato internazionale, altrimenti non accessibili;
- il **“directive shopping”**, che si realizza quando **un'entità residente in uno Stato non appartenente all'UE interpone** in uno **Stato membro**, con il quale – di norma – lo Stato in cui risiede ha stipulato **una convenzione contro le doppie imposizioni ritenuta favorevole**, un'altra entità, al solo scopo di beneficiare, indebitamente, **del regime fiscale previsto dalla disciplina dell'Unione Europea**;
- il **“rule shopping”**, che consiste nella ricerca, **all'interno di una Convenzione internazionale**, della **disposizione che comporta il minor prelievo fiscale**, adeguando ad essa, quanto meno da un **punto di vista formale**, le operazioni economiche che si intendono porre in essere.

Ciò posto, per **contrastare le frodi fiscali internazionali** e, più in generale, l'**abuso del diritto**, il nostro ordinamento giuridico si è dotato di particolari **disposizioni antielusive** che, a determinate condizioni, traslano l'**onere della prova** in capo al contribuente.

Con particolare riferimento al **pagamento di dividendi** da parte di un soggetto italiano nei

confronti di un soggetto non residente, **sino all'anno 2015** era stata prevista una **disposizione antielusiva specifica** (ex [articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)), la quale disponeva che quando la **società partecipante localizzata in ambito UE** era **controllata direttamente o indirettamente** da uno o più soggetti **non residenti** in uno degli Stati dell'**Unione europea**, il **regime di esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta** si applicava **a condizione** che la società comunitaria avesse dimostrato di **non detenere la partecipazione** allo scopo esclusivo o principale di **beneficiare del regime madre-figlia**.

Quindi, l'onere della prova rimaneva **a carico del soggetto estero che percepiva i dividendi**, il quale doveva fornire le **valide ragioni economiche** riferite o riconducibili alla detenzione della partecipazione nella società figlia italiana.

Sul punto il legislatore ha recentemente introdotto **importanti novità**, modificando il precedente contesto normativo e valutando concretamente le operazioni poste in essere in **chiave antielusiva**.

Nello specifico, con riferimento alle **remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016**, il citato [articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973](#) è stato sostituito dall'[articolo 26, comma 2\), lett. b\), L. 122/2016](#).

Per **effetto delle citate modifiche normative**, operate in attuazione della **Direttiva comunitaria n. 2015/121**, le **disposizioni antielusive** in tema di dividendi sono attuate dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#) che, come noto, regola la nuova **disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale**.

Sempre in tema di **potenziali profili elusivi** in tema di **pagamento di dividendi**, si è recentemente espressa la **CTR Lombardia**, sezione 18, con la **sentenza n. 3001 del 06.06.2018**.

Il giudice tributario, **accogliendo il ricorso del contribuente**, ha rilevato che **eventuali clausole antielusive** devono essere provate da parte dell'Amministrazione finanziaria con **argomenti convincenti** e **prove idonee** anche qualora, come nel caso della normativa sopra illustrata, l'ordinamento giuridico **"obblighi il contribuente"** a fornire le **valide ragioni economiche delle operazioni poste in essere** (facendo quindi sorgere una **presunzione legale relativa a carico del soggetto passivo**).

In particolare, il giudice di merito ha sottolineato che il contribuente ha **concretamente dimostrato** come i **dividendi provenienti dall'Italia** non **sarebbero in alcun caso potuti confluire in capo alla società controllanti in Stati o territori extra - UE** (sia in una **società avente sede alle Antille**, sia in una società avente **sede a Singapore**).

In buona sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio finanziario, risulterebbe del tutto irragionevole **escludere l'applicazione del regime agevolato previsto dalla normativa in questione** pur a fronte della dimostrazione, in relazione al caso specifico, **dell'assenza di qualsivoglia utilizzazione abusiva dello stesso**.

Inoltre, per l'anno considerato e per quelli successivi, il **soggetto estero che ha percepito gli utili** non ha proceduto ad alcuna **distribuzione dei propri dividendi** (*rectius* non ha effettuato alcuna retrocessione dei redditi) in favore delle **proprie controllanti**, *“di modo che venga materialmente meno la possibilità di qualificare questa società “madre” come mero soggetto interposto, non avendo la stessa svolto il ruolo principe per cui tale genere di soggetti verrebbero creati, ossia la ripetizione di quanto ricevuto da un primo soggetto in favore del soggetto effettivamente destinatario della somma”*.

Infatti, nel corso del giudizio è stato dimostrato che i **dividendi della società italiana** sono stati impiegati per **ripagare un debito** che la **madre europea** aveva nei confronti di una **propria consociata austriaca**.

In definitiva, ha concluso il giudice, *“oltre alla dimensione fattuale, l'illegittimità dell'avviso è dimostrata, una volta per tutte, dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotte dall'attuale appellata volta a sostenere l'effettiva operatività delle società controllanti europee, che dunque non possono considerarsi, a differenza di quanto sostenuto dall'ufficio, mere holdings statiche. Ciò posto, dunque, non vengono meno solo i presupposti meramente fattuali, ma anche quelli individuati dalla norma, ai fini dell'applicazione della clausola anti-abuso data dall'articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973”*.

In buona sostanza, la **ulteriore documentazione** prodotta in giudizio è stata ritenuta **idonea a dimostrare** che la **casa madre europea** svolgeva un'**effettiva attività di gestione** delle partecipazioni, effettuando acquisti e cessioni di quote, nonché concessioni di finanziamenti, così da **conseguire consistenti ricavi sull'attività di holding**, oltre ad aver **conseguito perdite** in relazione alla medesima attività, sufficienti a dimostrare l'**effettiva operatività** del soggetto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Servizi di accoglienza migranti resi da cooperative con Iva al 5%

di **EVOLUTION**



La norma che all'interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell'imposta è l'articolo 16 che si struttura in tre commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dell'ambito applicativo dell'aliquota Iva del 5% prevista per le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative.

Il [comma 960](#) della legge di Stabilità 2016 ha previsto l'abrogazione del **numero 41-bis) della Parte II** della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, che stabiliva l'applicazione dell'aliquota del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi.

Contestualmente, la disposizione ha introdotto la **Parte II-bis** nella Tabella A prevedendo che sono soggette all'aliquota del 5% *"le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi"*.

Le **prestazioni** dell'[articolo 10, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#) a cui fa riferimento il citato **numero 1)** della nuova Parte II-bis sono:

- le **prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione** rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (**18)**;
- le **prestazioni di ricovero e cura** rese da **enti ospedalieri** o da **cliniche** e **case di cura convenzionate**, da **società di mutuo soccorso** con personalità giuridica e da **ONLUS**, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (**19)**;
- le **prestazioni educative dell'infanzia** e della **gioventù** e quelle **didattiche** di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione

professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (**20**);

- le **prestazioni proprie** dei **brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani** e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (**21**);
- le **prestazioni socio-sanitarie**, di **assistenza domiciliare o ambulatoriale**, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da **organismi di diritto pubblico**, da **istituzioni sanitarie riconosciute** che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da **ONLUS** (**27-ter**).

L'aliquota del **5%** trova applicazione laddove:

- le prestazioni siano rese "**da cooperative sociali e loro consorzi**";
- i servizi siano destinati a talune **categorie disagiate** quali quelle "*degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo*".

L'aliquota del 5% si rende applicabile, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di **contratti di appalto, convenzioni e concessioni**, sia a quelle **rese direttamente** agli utenti.

È poi il caso di evidenziare che il [comma 962 dell'articolo 1 della L. 208/2015](#) ha previsto la **soppressione** dell'[articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, della L. 296/2006](#), che consentiva alle cooperative sociali e loro consorzi – optando per la previsione di cui all'[articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 460/1997](#) – di beneficiare del **regime fiscale più favorevole**, tra quello proprio delle **ONLUS** e quello dettato dalla **normativa speciale di riferimento**.

In sintesi, quindi, secondo l'attuale disciplina le **prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative** di cui al **n. 18, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 27-ter** dell'articolo 10 del decreto Iva, rese da **cooperative**, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle **categorie di soggetti** elencati dallo stesso **n. 27-ter**, sono assoggettate:

- all'**aliquota Iva del 5%**, se rese da **cooperative sociali e loro consorzi**;
- al **regime di esenzione** dall'imposta, se rese da **cooperative non sociali** aventi la qualifica di **ONLUS**;
- all'**aliquota Iva ordinaria del 22%**, se rese da cooperative non sociali e **non ONLUS**, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nel regime di **esenzione** di cui di cui al **18, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 27-ter** dell'articolo 10 del decreto Iva.

A conferma di ciò, con la [risoluzione 74/E/2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che ai **servizi di gestione dei centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico**, affidati a una cooperativa sociale o un loro consorzio si applica l'Iva nella misura ridotta del 5%.

Peraltro, ricorda il documento di prassi, che affinché possa trovare applicazione l'aliquota del 5%, le **cooperative sociali** e loro **consorzi** devono effettuare, sia **direttamente** sia **indirettamente** tramite convenzioni e/o contratti in genere, le predette **prestazioni** nei confronti di **soggetti espressamente elencati** nel **numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto Iva**, tra cui sono riconducibili *“le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”*, quindi è necessario, stante il dettato normativo, che detti requisiti **coesistano** contestualmente in capo al beneficiario.

Invece, è esclusa l'applicazione dell'Iva nell'ipotesi in cui il gestore sia un'**associazione di volontariato**, di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e sempre che le prestazioni in argomento **rientrano tra le finalità istituzionali dell'ente**, operando il regime di esenzione.

Il **nuovo scenario delle aliquote Iva** per le **prestazioni socio-sanitarie** si applica con riferimento alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati **dopo il 31 dicembre 2015**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >